

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 1-2956

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" - Attivazione secondo bando 2021 e individuazione delle risorse.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista inoltre la decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita con D.G.R. n. 23-2324 del 20.11.2020, con cui è stata approvata la versione vigente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la Misura 8 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte denominata "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", la specifica sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" ed in particolare l'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali";

preso atto che la dotazione economica complessiva prevista dal piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per l'Operazione 8.6.1 è pari a 8.000.000,00 Euro;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto, in particolare, l'art. 41 di detto Regolamento che definisce le specifiche condizioni per cui gli "Aiuti agli investimenti in Tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle Foreste" possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del Trattato;

dato atto che, ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti di cui all'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono stati comunicati alla CE in data 22.03.2018 e da questa codificati con il numero SA.50704 (2018XA) (sostitutivo del precedente SA.46566) per l'intero ammontare delle risorse programmate all'interno del piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la D.G.R. 80-6272 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati (Allegato B alla Deliberazione) gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali";

considerato che la stessa D.G.R. 80-6272 del 22 dicembre 2017 ha stabilito di attivare, per l'Operazione 8.6.1, un primo bando (2018) dell'importo di 5.000.000,00 di Euro di risorse pubbliche, rimandando a successive Deliberazioni l'individuazione delle risorse per gli oneri relativi all'eventuale secondo bando, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva (pari a 8.000.000,00 di Euro) stabilita nel piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, risulta quanto segue:

- l'attuazione del primo bando 2018, aperto nel 2017 con D.D. n. 4403 del 27.12.2017, ha:

a) assegnato interamente i 5.000.000,00 di Euro stanziati, finanziando 37 domande di sostegno sulle 72 pervenute, lasciando quindi insoddisfatta una parte importante delle esigenze degli operatori forestali,

b) il livello di realizzazione degli investimenti finanziati è molto avanzato, essendo state spese, al 31.12.2020, circa il 60% delle risorse pubbliche stanziare (5 M€),

- trascorsi 3 anni dal bando 2018, nuove esigenze sono sorte fra le imprese del settore forestale, anche alla luce della crisi economica innescata dalla pandemia dovuta al COVID-19,

- risulta quindi opportuno impiegare le risorse ancora disponibili (3.000.000,00 di Euro) nell'ambito della dotazione economica complessiva (pari a 8.000.000,00 €) stabilita per l'Operazione 8.6.1 nel piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte per soddisfare le esigenze delle imprese forestali,

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 1-2125 avente ad oggetto: D.G.R. 2-1312 del 4 maggio 2020 approvazione "Piano Riparti Piemonte relativo alla riprogrammazione di fondi europei e regionali per l'anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l'emergenza sanitaria COVID-19" - Approvazione "Riparti Piemonte fase 2. Aggiornamento misure attivate e attivabili nel periodo ottobre 2020/ ottobre 2021", include una scheda (la n. 30) dedicata allo sviluppo dell'economia forestale che prevede, tra il resto, bandi per il sostegno degli investimenti delle imprese forestali in macchine e attrezzature per la raccolta del legno mediante l'utilizzo di risorse del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte,

- ai sensi dell'art. 136 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali (tra cui il FEASR), il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile alla Commissione per il ciclo 2014-2020 è posto al 31 dicembre 2023 e risulta quindi compatibile con questa tempistica prevedere un secondo bando per completare l'utilizzo delle risorse economiche programmate nell'ambito dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte,

- alla stessa data del 31.12.2023 è posto il termine di validità dell'aiuto codificato con il numero SA.50704 (2018XA) sopra menzionato,

- entrambi tali termini saranno oggetto di proroga al 31.12.2025, a seguito del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 (sulla cui base è stato approvato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte), (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Ritenuto per quanto sopra di attivare il secondo bando per l'anno 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte applicando gli indirizzi e le disposizioni attuative definite con la D.G.R. 80-6272 del 22 dicembre 2017, apportando agli stessi indirizzi e disposizioni attuative (Allegato B alla D.G.R.) la seguente modificazione finalizzata a favorire l'accesso ai contributi pubblici ad una platea di beneficiari più ampia e con capacità di investimento ridotte dalla crisi in corso: l'ultima frase del paragrafo 8 "IMPORTO DEL SOSTEGNO" che riporta "La spesa massima ammissibile per domanda è pari a € 800.000000. Non sono ammesse domande con spesa minima richiesta/concessa inferiore a € 50.000,00" è sostituita dalla seguente: "La spesa massima ammissibile per domanda è pari a € 500.000,00. Non sono ammesse domande con spesa minima richiesta/concessa inferiore a € 30.000,00";

ritenuto inoltre che tale secondo bando debba tenere in conto quanto disposto con la D.G.R. n. 11-1030 del 21.02.2020 per quanto attiene all'organizzazione delle attività di gestione della Misura 8 del PSR 2014-2020 concernenti gli uffici delle Direzioni A1600A - Ambiente, Energia e Territorio e A1800A - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica a seguito della riorganizzazione di cui alla D.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439 e cioè che, "in via transitoria e fino al completamento della riorganizzazione del personale dei Settori interessati dalla riorganizzazione di cui alla D.G.R. del 29 ottobre 2019, n. 4-439, al fine di non compromettere l'attuazione del PSR per quanto riguarda le Misure 4, 7, 8, 12, le attività di gestione della domanda di sostegno successiva all'ammissibilità e di gestione delle fasi di realizzazione degli interventi, di pagamento ed eventuali controllo in loco e controllo ex post e la responsabilità dei relativi procedimenti, già ricondotte alla competenza dei Settori Tecnici territoriali della Direzione A18000, continuino ad essere svolte dai Settori stessi secondo le attribuzioni e le modalità definite nei bandi già emanati e da emanarsi per l'attuazione delle Misure sopra citate".

Preso atto delle risultanze della riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR in data 17-25.10.2019 (di cui alla D.D. 30 ottobre 2019, n. 1000 agli atti dell'Autorità di Gestione del PSR) in particolare per quanto concerne l'approvazione dei criteri di selezione da applicarsi nell'attuazione dell'Operazione 8.6.1 e quindi da utilizzarsi, nell'ambito dei bandi previsti dalla stessa Operazione, per la selezione delle domande di sostegno presentate, che con la presente Deliberazione si recepiscono.

Preso atto che:

- l'art. 1 della L.R. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della L.R. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della L.R. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002, ha approvato il "Regolamento di attività dell'Organismo pagatore della Regione Piemonte", il cui articolo 8 disciplina le funzioni di detto Organismo;
- con la D.G.R. 23.04.2007, n. 41-5776 è stato approvato lo Statuto di ARPEA il cui articolo 2 stabilisce che ARPEA provvede, tra l'altro, all'autorizzazione e al controllo dei pagamenti;
- con il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, ARPEA è stata riconosciuta quale organismo pagatore regionale ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- per quanto esposto nei punti precedenti, l'erogazione dei pagamenti di cui al bando 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte oggetto della presente Deliberazione rientra quindi nelle competenze istituzionali di ARPEA.
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e i contributi, ai sensi della Delibera CIPE 10/2015 (Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei della programmazione 2014-2020, previsti dall'Accordo di Partenariato 2014-2020), sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:
 - a) la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale cofinanziato) viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
 - b) la quota Nazionale e Regionale (complessivamente corrispondenti al 56,88 % del totale cofinanziato) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,82 % del totale cofinanziato) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,06 % del totale cofinanziato) che, sulla base delle risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo di spesa 262963 (Missione 16 Prog. 1601) del Bilancio finanziario della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore.

Ritenuto pertanto di destinare al secondo bando anno 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte l'importo complessivo di 3.000.000,00 di Euro di risorse pubbliche di cui:

- € 1.293.600,00 di quota versata dall'UE all'Organismo Pagatore,
- € 1.194.600,00 di quota versata dallo Stato all'Organismo Pagatore e
- € 511.800,00 di quota regionale,

dando atto che l'unico onere a carico del bilancio regionale è pari ad € 511.800,00 corrispondenti alla quota regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017 di € 28.865.000,00 assunto con D.D. n. 307/A17000 del 05.05.2016 sul capitolo di spesa 262963/2017 (Missione 16, Programma 1601), e che tali somme sono state finora utilizzate per € 26.920.432,50 e pertanto risultano disponibili € 1.944.567,50.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- l'importo di 3.000.000,00 di Euro destinato al secondo bando anno 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte potrà essere incrementato con ulteriori stanziamenti, attraverso successive Deliberazioni di approvazione della programmazione finanziaria connessa all'estensione dell'attuale periodo di programmazione del FEASR di cui al Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 precedentemente citato;
- nel caso in cui l'attuazione del bando 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, originasse una graduatoria contenente domande ammissibili a contributo ma non finanziate per insufficiente dotazione finanziaria, potranno essere utilizzate per lo scorrimento di tale graduatoria le eventuali economie che si originassero dal bando 2018.

Ritenuto di demandare al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) l'attuazione del bando 2021 relativo all'Operazione 8.6.1, provvedendo con propri atti ad approvare il bando con le relative disposizioni specifiche, operative e procedurali.

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

a) di attivare, nell'ambito dell'attuazione dell'Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 23-2324 del 20.11.2020, il secondo bando pubblico anno 2021 per l'accesso ai finanziamenti prevedendo una disponibilità complessiva di € 3.000.000,00 di risorse pubbliche di cui:

- € 1.293.600,00 quota versata direttamente dall'UE all'Organismo Pagatore,
- € 1.194.600,00 quota versata direttamente dallo Stato all'Organismo Pagatore e
- € 511.800,00 quota regionale;

b) di dare atto che l'unico onere a carico del bilancio regionale è pari ad € 511.800,00 corrispondenti alla quota regionale che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 247/2017 di € 28.865.000,00 assunto con D.D. n. 307/A17000 del 05.05.2016 sul capitolo di spesa 262963/2017 (Missione 16, Programma 1601), e che tali somme sono state finora utilizzate per € 26.920.432,50 e pertanto risultano disponibili € 1.944.567,50;

c) di stabilire che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte;

d) di dare atto che le agevolazioni previste per l'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte saranno concesse ai sensi dell'aiuto di Stato codificato con il numero SA.50704 (2018XA) (sostitutivo del precedente SA46566) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 dalla Commissione europea;

e) di stabilire che:

- l'importo di 3.000.000,00 di Euro destinato al bando 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte potrà essere incrementato con ulteriori stanziamenti, attraverso successivi atti Deliberativi di approvazione della programmazione finanziaria connessa all'estensione dell'attuale periodo di programmazione del FEASR di cui al Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 precedentemente citato,
- nel caso in cui l'attuazione del bando 2021 dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, originasse una graduatoria contenente domande ammissibili a contributo ma non finanziate per insufficiente dotazione finanziaria, potranno essere utilizzate per lo scorrimento di tale graduatoria le eventuali economie che si originassero dal bando 2018;

f) di stabilire che al secondo bando 2021, dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte si applichino gli indirizzi e le disposizioni attuative definite con la D.G.R. 80-6272 del 22 dicembre 2017, apportando agli stessi indirizzi e disposizioni attuative (Allegato B alla D.G.R.) la seguente modificazione: l'ultima frase del paragrafo 8 "IMPORTO DEL SOSTEGNO" è sostituita dalla seguente: "La spesa massima ammissibile per domanda è pari a € 500.000,00. Non sono ammesse domande con spesa minima richiesta/concessa inferiore a € 30.000,00";

g) di stabilire che tale secondo bando 2021, dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte debba tenere in conto quanto disposto con la D.G.R. n. 11-1030 del 21.02.2020 per quanto attiene all'organizzazione delle attività di gestione della Misura 8 del PSR 2014-2020 concernenti gli uffici delle Direzioni A1600A - Ambiente, Energia e Territorio e A1800A - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica a seguito della riorganizzazione di cui alla D.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439 e cioè che, "in via transitoria e fino al completamento della riorganizzazione del personale dei Settori interessati dalla riorganizzazione di cui alla D.G.R. del 29 ottobre 2019, n. 4-439, al fine di non compromettere l'attuazione del PSR per quanto riguarda le Misure 4, 7, 8, 12, le attività di gestione della domanda di sostegno successiva all'ammissibilità e di gestione delle fasi di realizzazione degli interventi, di pagamento ed eventuali controllo in loco e controllo ex post e la responsabilità dei relativi procedimenti, già ricondotte alla competenza dei Settori Tecnici territoriali della Direzione A18000, continuino ad essere svolte dai Settori stessi secondo le attribuzioni e le modalità definite nei bandi già emanati e da emanarsi per l'attuazione delle Misure sopra citate";

h) di stabilire che per il secondo bando 2021, dell'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte si dovranno utilizzare i criteri di selezione delle domande di sostegno approvati nell'ambito della riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR in data 17-25.10.2019 (di cui alla D.D. 30 ottobre 2019, n. 1000 agli atti dell'Autorità di Gestione del PSR);

i) di demandare al Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (A1600A) l'attuazione del bando 2021 relativo all'Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, provvedendo con propri atti ad approvare il bando con le relative disposizioni specifiche, operative e procedurali.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

(omissis)